

NUOVO OSPEDALE CHIETI: COME CAMBIA IL PROJECT FINANCING NEL CODICE APPALTI

31 Gennaio 2017



CHIETI - C'è grande attesa, tra i big dell'edilizia, per la gara di appalto europea per individuare chi costruirà il nuovo ospedale di Chieti attraverso la cosiddetta "finanza di progetto".

Uno strumento, quello della realizzazione di opere pubbliche pagate dai privati che si rifanno con la loro gestione, che è stato riformato di recente dal nuovo codice degli appalti, varato del 2016.

La scelta ha scaldato gli animi in Consiglio regionale, provocando polemiche tra chi giudica il project financing svantaggioso per l'ente pubblico e la governance che invece lo ritiene strategico per il futuro.

Tanto più che la Regione del presidente Luciano D'Alfonso ha intenzione di utilizzarlo anche per la realizzazione di altri ospedali abruzzesi, in linea con quello che accadrà nei prossimi decenni in Italia.

In un Paese dove, per le opere pubbliche, Stato ed enti locali hanno ben pochi soldi in cassa da investire direttamente, il project financing finirà infatti per diventare la regola e non l'eccezione.

Su come funzioni, tuttavia, questo strumento, c'è una certa confusione ed è opportuno illustrare che cosa prevede l'articolo 183 del decreto legislativo delegato numero 50 del 2016, che ha riformato la normativa sugli appalti.

Va evidenziato, in primis, che anche per il project financing, lungi dall'essere un affidamento diretto, è prevista una gara europea, e che non è affatto detto che a vincere sia il soggetto proponente, anche se ha il vantaggio del diritto di prelazione.

In tal modo sarà anche chiaro che cosa accadrà nei prossimi mesi per quanto riguarda il project proposto dall'Associazione temporanea d'impresa (Ati) costituita da Maltauro, Finanza e Progetti e A.B.P. Nocivelli per la realizzazione del nuovo ospedale di Chieti, in sostituzione del vecchio Santissima Annunziata, che ha seri problemi di sicurezza sismica e antincendio.

Il nuovo policlinico costerà circa 225 milioni e sarà realizzato secondo le tecniche più moderne, naturalmente antisismiche, in 4-5 anni.

Una mega struttura con 437 posti letto più 61 per il day ospital. Il privato si rifarà dell'investimento con la gestione per 25 anni, in base a una convezione che è parte integrante della proposta, dei vari servizi necessari al funzionamento, come lavanderia, ristorazione, passando per pulizia e sanificazione, logistica, assistenza e manutenzione della apparecchiature medicinali, e la gestione dei laboratori.

E anche la gestione di locali commerciali realizzati nel nuovo edificio, altro tema di polemica politica.

Attraverso la Asl, la Regione pagherà per la gestione di questi servizi 50 milioni di euro l'anno per 25 anni, ovvero 1 miliardo 250 milioni.

Alla scadenza, il privato dovrà assicurare nel suo periodo di gestione la costante manutenzione dell'ospedale,

ricesegnandolo alle condizioni di consegna, cioè perfettamente.

A fine novembre la Ati ha consegnato alla Asl la proposta progettuale ufficiale, con un piano economico finanziario e una bozza di convenzione.

Ora la Asl Lanciano Vasto Chieti ha avuto 90 giorni di tempo, scadranno ai primi di marzo, per valutare le carte e fare ulteriori approfondimenti per verificare che la proposta sia vantaggiosa per l'ente pubblico, in particolare dal punto di vista economico, e poi arrivare alla dichiarazione di "pubblico interesse".

La normativa prevede che la proposta progettuale del privato, nel caso specifico quello della Maltauro e soci, se risulterà rispondente al pubblico interesse, venga recepito con una delibera della Asl.

Ma non basta, andrà inserita anche nel piano triennale delle opere pubbliche della Regione, con un passaggio in Giunta e uno in Consiglio regionale.

Se ci sarà anche questo duplice via libera, la stazione appaltante, in questo caso la Asl, procederà al bando di gara europeo, contrariamente a quanto si crede, previsto anzi centrale anche per il project financing.

Il soggetto promotore, nel caso dell'ospedale di Chieti, la Maltauro e soci, avrà il vantaggio rappresentato dal diritto di "prelazione".

Se a vincere sarà, infatti, un'altra impresa, apportando varie migliorie tecniche o anche economiche al progetto e convenzione di gestione oggetto di gara, il soggetto proponente potrà infatti dire "lo faccio io alle stesse condizioni". E la stazione appaltante dovrà assegnare l'appalto.

L'impresa arrivata prima che si ritrova senza affidamento a seguito della clausola di prelazione, avrà però, diritto a un risarcimento per le spese progettuali affrontate, per poter partecipare alla gara, per un importo non superiore al 2,5 per cento del valore dell'appalto. Che dovrà essere ristorato dal soggetto proponente che glielo ha soffiato.

Una regola, questa, pensata per garantire ulteriormente l'ente pubblico appaltate, in quanto innesca una gara al ribasso, e una competizione che fa aumentare la qualità dell'intervento. E che, nello stesso tempo, rende appetibile l'appalto ad altre imprese oltre alla proponente.

Nel decreto legislativo è previsto e normato, poi, un secondo scenario: il soggetto proponente non arriva primo, come nel caso illustrato sopra, ma decide di non avvalersi del diritto di prelazione, insomma decide di uscire di scena, perché magari la proposta progettuale del vincitore risulta essere troppo poco vantaggiosa.

In questo caso, sarà il soggetto attuatore ad avere diritto a un risarcimento, sempre pari al 2,5 per cento.

Va, infine, evidenziato che, trattandosi di un partenariato pubblico-privato, anche la parte pubblica è tenuta a coprire una parte dell'investimento iniziale, in una quota non superiore al 30 per cento.

Nella vecchia normativa non c'era questo limite. Le direttive comunitarie prevedevano un limite del 50 per cento, l'Italia ha recepito un limite ancora più restrittivo e vantaggioso per la parte pubblica. *Filippo Tronca*